

Legge regionale 20 agosto 1973 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
- 2 Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 11, primo comma, L. R. 12/1980
- 3 Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988

CAPO I

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, concernente la composizione della Giunta regionale e le attribuzioni della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali)

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 11, primo comma, L. R. 12/1980

CAPO II

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, concernente l' ordinamento degli Uffici del Consiglio e dell' Amministrazione regionali)

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988

CAPO III

(Disposizioni di coordinamento)

Art. 3

Quando nelle leggi o nei regolamenti regionali è fatta menzione dell' Assessore regionale all' urbanistica o dell' Assessorato regionale dell' urbanistica, la menzione si intende riferita:

- all' Assessore regionale alla pianificazione ed al bilancio o, rispettivamente, all' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto IX);
- all' Assessore regionale ai lavori pubblici o, rispettivamente, all' Assessorato regionale dei lavori pubblici, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto VII).

Note:

1 Secondo comma abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 4

Il Comitato urbanistico regionale, di cui all' art. 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, s' intende costituito presso l' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio ed è presieduto dall' Assessore.

Art. 5

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 42/1974

2 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978

Art. 6

Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale dell'urbanistica o il Direttore regionale dell'urbanistica, la menzione si intende riferita:

- al Servizio della pianificazione territoriale o, rispettivamente, al Dirigente di tale Servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione territoriale;
- al Servizio della pianificazione urbana o, rispettivamente, al Dirigente di tale Servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione urbana.

Art. 7

Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale della programmazione o il Direttore regionale della programmazione, la menzione s'intende riferita alla Direzione regionale della pianificazione e del bilancio od al Direttore regionale della pianificazione e del bilancio.

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, L. R. 38/1983

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996

Art. 13

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.

2 La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.

3 A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.

4 Con DPRReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.

Art. 14

Per far fronte alle nuove attribuzioni che la presente legge demanda agli Assessorati ed agli Uffici della Presidenza il numero degli addetti tecnici previsto nella tabella allegata alla legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, è aumentato di cinque unità; con successiva legge regionale ed in conformità all' impegno assunto con gli articoli 1 e 12 della legge regionale citata, si provvederà alla revisione dell' organico del personale dell' Amministrazione regionale.

Il secondo comma dell' art. 37 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, come modificato dall' art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 3, è soppresso.

Art. 15

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.